

31 dicembre 2018

Categorie: **Regimi speciali > Regime Forfettario**

## **Nuovo forfait: partecipazioni in S.r.l. e le attività che impediscono l'accesso**

*Autore: Nicola Forte*

L'ultima versione della Legge di Bilancio 2019, approvata in via definitiva alla Camera dei Deputati, ha modificato ancora una volta il perimetro di applicazione del nuovo regime forfettario ex L. n. 190/2014.

La previsione che, durante questi giorni di fine anno 2018, ha fatto sorgere numerose preoccupazioni agli operatori, riguarda una nuova condizione che potrebbe impedire l'accesso al regime forfettario. Si tratta del possesso di quote di partecipazioni in società a responsabilità limitata anche se tali organismi non si avvalgono del regime di trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR. Secondo questa condizione numerosi contribuenti sarebbero stati esclusi dal regime forfettario salvo il caso in cui avessero scelto di effettuare la cessione delle quote di partecipazione possedute.

### **Le srl esercenti attività riconducibili al contribuente**

L'ultima versione della disposizione in commento ha parzialmente modificato la condizione rendendo più agevole l'accesso al regime forfettario. In particolare, la nuova "causa ostativa" è fondata su due condizioni che devono essere contestualmente verificate. La presenza di solo una di esse non impedirà al contribuente di fruire del nuovo regime forfettario. In particolare, non possono accedere al nuovo regime forfettario, gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

- controllano direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata;
- esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

**Il controllo e la nozione di attività riconducibile a quelle svolte dai contribuenti**

Non sarà agevole, in concreto, comprendere quando un'attività sia o meno riconducibile a quella esercitata dal contribuente che intende applicare il regime forfetario. Un parametro di riferimento potrebbe ad esempio essere rappresentato dalla circostanza che l'attività svolta nella forma di società a responsabilità limitata possa essere svolta che dal professionista, secondo la disciplina dell'ordinamento professionale di appartenenza.

Ad esempio, si consideri un Dottore commercialista, che possiede una quota di partecipazione del 60 per cento in una società a responsabilità limitata che gestisce un centro di elaborazione di dati contabili. In tal caso la forma societaria sembra essere, la longa manus del professionista, e l'attività esercitata dalla srl sembra possa essere ricondotta, senza incertezze, alla figura professionale che in questo caso non potrà accedere al regime forfetario. L'unica possibilità consisterebbe nella cessione parziale della quota di partecipazione in modo che venga a mancare l'ulteriore condizione rappresentata dal controllo della società. In questo caso sarà possibile accedere al regime forfetario.

La soluzione dovrebbe essere la stessa qualora la quota di partecipazione di "maggioranza" della srl esercente l'attività di elaborazione dati contabili sia detenuta da un consulente del lavoro. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e la relativa Fondazione, hanno ribadito in più di un'occasione, la competenza degli iscritti alla tenuta delle contabilità di professionisti ed aziende. Anche in tale ipotesi non sembrano sussistere dubbi sulla riconducibilità dell'attività esercitata dal centro di elaborazione dati a quella del professionista consulente del lavoro.

Un caso molto più dubbio riguarda il possesso della quota di maggioranza di partecipazione della srl, che svolge la predetta attività, da parte del coniuge. La disposizione in rassegna fa riferimento alla nozione di controllo indiretto, ma non è chiaro se nelle intenzioni del legislatore, il vicolo coniugale, quindi la quota di maggioranza posseduta dalla moglie, possa integrare tale nozione in modo tale da impedire all'altro coniuge l'accesso al regime forfetario. Risulta in questo caso sicuramente integrata la seconda condizione, rappresentata dalla riconducibilità indiretta dell'attività svolta dalla srl, a quella di Dottore commercialista esercitata dall'altro coniuge. Infatti, se da una parte manca l'esercizio diretto da parte del professionista, la stessa attività viene di fatto svolta tramite il possesso della quota di partecipazione nella srl da parte della moglie.

La condizione rappresentata del controllo societario non risulta verificata nel caso in cui i due soci di una srl, esercente un'attività di costruzioni, posseggono ciascuno una quota del 50%. Pertanto, anche se uno dei due esercita l'attività di piastrellista o di rifinitore di interni, potrà applicare il regime forfetario. Invece se tale socio disponesse della maggioranza dei voti in assemblea, la soluzione sarebbe negativa. Il legislatore ha inteso in questo caso impedire che una parte del fatturato sia di fatto realizzata dalla società "controllata" in modo che il contribuente esercente l'attività in forma individuale sia in grado di evitare il superamento della

soglia di 65.000 euro di ricavi.

Non sussiste alcun problema, quindi è possibile fruire del predetto regime, anche per un artigiano edile che possiede una quota di partecipazione del 10% in una srl esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari. In questo caso manca sia la condizione del controllo sia la riconducibilità dell'attività a quella svolta in forma individuale. La soluzione è la medesima per una Società cooperativa a responsabilità limitata, che svolge servizi di pulizia, qualora il socio svolga un'attività di manutenzione di ascensori. Le sue attività sono completamente diverse e quindi il socio può fruire del forfait.

### **La partecipazione in società di persone**

In questo caso la norma già in vigore non ha subito modifiche. Non è necessario che il contribuente possieda una quota di partecipazione in grado di assicurargli il controllo. E non è neppure necessario che l'attività svolta dalla società sia riconducibile a quella esercitata dal contribuente. Il possesso di una quota di partecipazione minoritaria in una società di persone, indipendentemente dall'attività esercitata, rappresenta un impedimento per applicare il nuovo regime forfetario.

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

## Dello stesso argomento



**NUOVI FORFETTARI** **APPROFONDISCI**

24 dicembre 2018 **NUOVO FORFAIT: ALLARGATI I**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)